

**Azienda di Servizi alla Persona
ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE
E PIO ALBERGO TRIVULZIO**

Via Marostica, 8 – 20146 Milano

Milano, 22 dicembre 2021

Determinazione del Direttore Generale n. DG /116/2021

DIREZIONE PROPONENTE		Direzione Generale	
Il Responsabile Unico del procedimento		il Responsabile dell'Area Alberghiero-Economale e Provveditorato (dott. Ugo Ammannati)	Firmato digitalmente
Visto di regolarità contabile (art. 34, comma 7, lett. b), Reg. Org. Cont.)		Il Dirigente Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria (dott.ssa Rossana Coladonato)	<i>Il presente provvedimento non comporta oneri di spesa</i>
Attestazione di legittimità dell'atto (art. 34, comma 7, lett. c), Reg. Org. Cont.)		Il Direttore del Dipartimento Tecnico Amministrativo (dott.ssa Rossana Coladonato)	Firmato digitalmente
Prot. 703/2019	Oggetto:	Autorizzazione a costituirsi in giudizio innanzi al T.A.R. Lombardia, promosso da RTI Dussmann Service/Progett S.r.l. con ricorso notificato in data 9.12.2021.	

Il Direttore Generale,

premessi che,

- ✓ con Determinazione n. PC/57 del 30.10.2019 veniva indetta procedura aperta ex art. 60 del Decreto Legislativo 50/2016 per l'affidamento del "Servizio di pulizia, sanificazione, facchinaggio e manutenzione delle aree verdi per la durata di 3 anni dell'Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanese Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio per la durata di anni tre", Gara n. 7582338 - CIG 8083524F04 da espletarsi mediante l'utilizzo di piattaforma telematica Sintel di ARIA Lombardia S.p.A., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art 95, commi 2 e 3, del precitato Decreto, secondo un valore complessivo a base d'asta triennale pari a € 6.052.673,91 (esclusa IVA), oltre a € 6.000,00 (al netto IVA) a titolo di oneri per rischi interferenziali non soggetti a ribasso, per un valore massimo stimato di procedura ex art. 35 del Codice dei contratti pubblici, comprensivo dell'opzione di proroga tecnica di mesi sei, nonché di quella di estensione nella misura del 20%, pari a € 8.271.987,67 (al netto di IVA), oltre € 8.200,00 (esclusa IVA) per oneri della sicurezza per oneri interferenziali, secondo quanto dettagliato nella documentazione di gara;
- ✓ che veniva avviata la procedura aperta su Piattaforma Sintel ID n. 117912745;
- ✓ che, in esito all'iter procedurale, giusti i verbali delle sedute pubbliche dei giorni 8.01.2020, 20.01.2020, 21.01.2021, 9.02.2021 e 1.03.2021, nonché verbali delle sedute riservate della Commissione Giudicatrice dei giorni 23.07.2020, 25.08.2020, 27.08.2020, 14.09.2020, 15.09.2020, 16.09.2020, 17.09.2020, 21.09.2020, 22.09.2020, 24.09.2020, 29.09.2020, 30.09.2020, 01.10.2020, 28.10.2020, 5.11.2020, 21.12.2020 e 16.02.2021, veniva formulata la seguente graduatoria:

Pos.	Operatore Economico	Punteggio offerta tecnica (70 punti)	Punteggio offerta economica (30 punti)	Punteggio complessivo (100 punti)
1	RTI DUSSMANN SERVICE S.R.L./PROGECT S.R.L.	54,17/70	30,00/30	84,17/100
2	GIZETA S.R.L.	59,61/70	24,00/30	83,61/100
3	RTI COOP. 2012 SOC. COOP./UNIVERSAL SERVICE S.R.L.	62,33/70	20,40/30	82,73/100
4	COOPSERVICE SOC. COOP. P.A.	60,07/70	21,90/30	81,97/100
5	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	59,27/70	21,30/30	80,57/100
6	RTI PULITORI ED AFFINI S.P.A./FABBRO S.P.A.	58,00/70	19,80/30	77,80/100
7	C.M. SERVICE S.R.L.	64,77/70	6,60/30	71,37/100
8	EPORLUX S.R.L.	61,29/70	4,80/30	66,09/100
9	RTI HELIOS SOC. COOP./PULISERVICE S.R.L.	60,02/70	5,40/30	65,42/100

- ✓ che, successivamente, veniva avviato il subprocedimento di verifica dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.Lgs. 50/2016, per cui sono state inviate al RTI Dussmann Service/Progett S.r.l. richieste di chiarimenti come da evidenze in atti di cui alle note:
- PEC del 17.03.2021 (riscontro del 31.03.2021);
 - PEC del 25.06.2021 (riscontro con nota del 5.07.2021, pervenuta in data 6.07.2021);
 - PEC del 8.07.2021 (riscontro del 12.07.2021);
 - PEC del 20.07.2021 (riscontro del 22.07.2021);
 - PEC del 22.09.2021 (riscontro del 29.09.2021);
 - PEC del 29.09.2021 (inviata il 30.09.2021) con la quale l'Amministrazione ribadiva la necessità di conoscere «il "costo proprio del singolo operatore economico" che possa giustificare la deroga del costo medio orario previsto dalle tabelle ministeriali. La relazione riporta in appena 25 ore (con la voce "Varie") le assenze a titolo di assemblee/permessi, diritto allo studio, malattia/infortuni/maternità, formazione, D.L.626, con uno scostamento rispetto alle ore di assenza per le medesime voci indicate nelle tabelle per un totale di 138 ore (163 – 25). Si fa notare che soltanto le ore per malattia/infortuni/maternità sono pari a 136. Pertanto si prende atto della correzione da 2080 a 2088 quali ore teoriche annue lavorabili di cui alla Tabella ministeriale, ma si resta in attesa dei giustificativi che portano le ore per assemblee/permessi, diritto allo studio, malattia/infortuni/maternità, formazione, D.L.626 da 163 ad appena 25. A tal fine si chiede di produrre, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla presente, ogni documentazione utile a comprova del suddetto scostamento»;

considerato che con nota del 8.10.2021, come da Verbale del RUP del giorno 8.11.2021 in atti, il RTI non dava alcun riscontro specifico alla richiesta del 29.09.2021 relativa alle discrasie delle ore medie lavorate indicate dal RTI in 1722 (a dispetto delle 1581 previste nelle richiamate Tabelle Ministeriali di riferimento), non allegava la documentazione richiesta (Comunicazione anagrafica INAIL e Stampa Inps anagrafica del cassetto previdenziale INPS), né faceva più riferimento alle ore medie lavorate (n. 1722);

considerato inoltre che con l'ultima nota del 8.10.2021, il RTI inseriva nel subprocedimento delle giustificazioni completamente diverse da quelle presentate nei precedenti riscontri tali da imporre una prosecuzione del subprocedimento non più giustificabile e sicuramente in contrasto con le esigenze di speditezza e celerità della verifica di congruità delle offerte;

preso atto che con Verbale del giorno 8.11.2021, il Responsabile del Procedimento, dichiarava «l'offerta presentata dal Raggruppamento Temporaneo Dussmann Service S.r.l./Progett S.r.l. anomala, ai sensi dell'art. 97 comma 5, lettera d) del Codice dei contratti pubblici, e pertanto ne viene dichiarata l'inammissibilità ad ogni conseguente effetto escludente.» disponendo «pertanto l'avvio del subprocedimento nei confronti della

seconda offerta in graduatoria, GIZETA S.R.L., ai sensi degli articoli 95 comma 10 e 97, comma 5, lettera d) del Codice dei contratti pubblici al fine di verificare il costo del personale dichiarato nell'offerta economica.»;

letto il ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia notificato il 9.12.2021, proposto nell'interesse della PROGET S.R.L. (C.F./P.IVA 03186610964), in proprio e in qualità di mandante del costituendo Raggruppamento tra Imprese con Dussmann Service S.r.l., rappresentata e difesa, dagli avvocati Anna Laura Ferrario, Stefano Da Rold ed Elisa Bandera, con il quale chiede di *«sospendere gli atti impugnati con ogni conseguente statuizione idonea a tutelare interinalmente il diritto della ricorrente; nel merito: annullare gli atti impugnati e in ogni caso accertarne l'illegittimità, previa occorrenda c.t.u.; dichiarare l'inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato, ai sensi dell'art. 122 c.p.a.; condannare la AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO al risarcimento del danno in forma specifica con aggiudicazione in capo alla odierna ricorrente e sottoscrizione del contratto per l'intera durata contrattuale o per subentro nel contratto eventualmente medio tempore stipulato per la durata residua, ex art. 124 c.p.a., con risarcimento per equivalente del tempo trascorso e per perdita di chance e danno curriculare nella misura che risulterà in corso di causa, previa occorrenda c.t.u., oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo; in subordine, condannare la AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA ISTITUTI MILANESI MARTINITT E STELLINE E PIO ALBERGO TRIVULZIO al risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 c.p.a., anche per perdita di chance e danno curriculare nella misura che risulterà in corso di causa, previa occorrenda c.t.u., oltre a interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo»;*

valutato necessario costituirsi e resistere nel precitato giudizio avanti al T.A.R. Lombardia, al fine di consentire il superamento dell'impugnativa sollevata dalla Ricorrente, attesa la sua infondatezza in fatto e diritto, conferendo, a tal fine, mandato giudiziale all'avv. Massimo Meraviglia e all'Avv. Sabrina Allisio, legali interni di questa Azienda, e munendoli di procura alle liti per assumere tutte le opportune iniziative giurisdizionali a tutela degli interessi dell'Ente, secondo coerente valorizzazione dell'azione amministrativa declinata nell'interesse pubblico di cui è portatrice quest'ASP nell'ambito della procedura *de qua*;

dato atto che, sulla base della suddivisione delle materie, la decisione in merito all'oggetto del presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione Generale;

attestata la rispondenza dell'atto alle regole tecnico-amministrative, ai sensi dell'art. 34, comma 7, lettera a), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

acquisita l'attestazione in ordine alla legittimità dell'atto del Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo, ai sensi dell'art. 34, comma 7, lett. c), del Regolamento di Organizzazione e Contabilità;

atteso che con Determinazione DG/81 del 4.11.2019 è stata formalizzata la nomina di Direttore del Dipartimento Tecnico-Amministrativo in capo alla Dott.ssa Rossana Coladonato, Dirigente Responsabile dell'Area Tecnico-Amministrativa per l'Accreditamento Istituzionale;

richiamata la Deliberazione Consiliare di indirizzo n. 9=10 del 27.12.2018 avente ad oggetto *“Nomina del Direttore Generale dell'ASP Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio”*, recante nomina del Dott. Giuseppe Calicchio a Direttore Generale di questa Azienda;

DISPONE

per tutte le motivazioni citate in premessa,

- 1) di prendere atto del ricorso promosso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Sede di Milano, notificato il 9.12.2021, proposto nell'interesse della PROGET S.R.L. (C.F./P.IVA 03186610964), in proprio e in qualità di mandante del costituendo Raggruppamento tra Imprese con Dussmann Service S.r.l., rappresentata e difesa, dagli avvocati Anna Laura Ferrario, Stefano Da Rold ed Elisa Bandera;
- 2) di costituirsi nel giudizio avverso il ricorso di Progett S.r.l., al fine di tutelare la posizione dell'Azienda, conferendo all'uopo mandato giudiziale disgiunto all'avv. Massimo Meraviglia e

all'Avv. Sabrina Allisio, legali interni di questa Azienda, munendoli di procura alle liti per resistere nell'instaurando giudizio amministrativo ed assumere tutte le opportune iniziative giurisdizionali a tutela degli interessi di questo Ente nel suddetto giudizio ed in ogni sua fase successiva, esecutiva, di merito e di ottemperanza, in ogni suo grado, con ogni facoltà di legge, compresa quella di proporre domande riconvenzionali, di chiamare in causa terzi, di conciliare e transigere, rinunciare agli atti del giudizio, di farsi sostituire ed eleggere il domicilio;

- 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa.

Il Direttore Generale
(dott. Giuseppe Calicchio)

Atto firmato digitalmente
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000,
del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate